



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02752 DEI DEPUTATI ASCARI E CHERCHI (res. n. 278 del 6 maggio 2024)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, con il quale gli onorevoli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine all'efficacia dei centri per uomini maltrattanti nel prevenire la recidiva e all'esistenza di piani per rafforzare il loro ruolo nel sistema di protezione delle vittime, nonché alle eventuali iniziative volte ad assicurare una valutazione del rischio adeguata e aggiornata, si rappresenta quanto segue.

Nella seduta del 14 settembre 2022 della Conferenza Stato Regioni è stata raggiunta l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativamente ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV).

Il testo approvato è stato definito seguendo le indicazioni del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, predisposto secondo un percorso ampio e partecipato che ha visto il pieno coinvolgimento delle istituzioni nelle diverse articolazioni territoriali, delle reti e associazioni di riferimento, nonché del partenariato socio-economico. Il documento tiene altresì conto delle indicazioni della Convenzione di Istanbul e delle raccomandazioni del GREVIO.

L'obiettivo principale dei CUAV, in linea con la Convenzione di Istanbul, è quello di prevenire e interrompere la violenza, anche al fine di evitare la recidiva. In tale direzione, i CUAV sono chiamati ad attivare programmi integrati rivolti ai soggetti autori di violenza, incoraggiandoli ad adottare comportamenti non violenti, avendo sempre riguardo, così come previsto dall'art. 16 della Convenzione di Istanbul, ad assicurare priorità alla sicurezza e ai diritti umani delle vittime, in stretto raccordo con i servizi specializzati di sostegno a queste ultime.

È stato inoltre previsto di attivare una linea di intervento volta al monitoraggio dell'Intesa e alla valutazione dell'impatto derivante dall'implementazione dei programmi di recupero, anche nell'ottica della revisione dei requisiti prevista dall'Intesa stessa.

In tal senso, la relazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) del maggio 2024 (Rapporto di ricerca contenente i risultati della Seconda indagine nazionale sui CUAV) fornisce elementi conoscitivi utili a dar conto dell'evoluzione della presenza e delle caratteristiche dei programmi di recupero, nella prospettiva di far luce sul tema dell'efficacia del trattamento, al centro di una richiesta di "rendicontazione" derivante dal ruolo che questi attori sono chiamati a svolgere ai fini della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne.

Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo dei Centri nel sistema di protezione delle vittime, si evidenzia come il Governo sia attualmente impegnato nei lavori finalizzati alla stesura del decreto del Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità (di cui all'art. 18 della legge 168 del 2023) – in cui saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica – nonché nell'elaborazione di linee guida da adottare per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

Con specifico riferimento alla valutazione del rischio di recidiva, come noto, gli standard europei sottolineano l'importanza di realizzare un'accurata valutazione del rischio, finalizzata a monitorare l'escalation della violenza e i rischi per la sicurezza

delle vittime, e al riguardo i Centri per uomini autori di violenza assumono un ruolo fondamentale.

Dai dati dell'indagine nazionale riportati nella richiamata relazione del CNR emerge un netto incremento dei Centri che effettuano la valutazione del rischio (80% contro il 69% del 2017), per lo più riconducibile alla proporzione di coloro che la realizzano mediante un protocollo interno, mentre rimane inalterata l'incidenza di quelli che adottano un protocollo riconosciuto a livello internazionale o nazionale.

Un'adeguata valutazione del rischio di recidiva costituisce uno strumento fondamentale per la prevenzione della stessa e, in tale ambito, numerose sono le azioni positive del Governo, fortemente impegnato su più fronti.

In primo luogo, risulta preminente la formazione degli operatori, che a vario titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza, che deve inevitabilmente tener conto del cambiamento culturale relativo ai modelli dominanti di mascolinità e passare per la rieducazione degli uomini autori di violenza.

A tale fine il Ministero della Giustizia, in occasione del contributo annuale alla redazione delle Linee programmatiche della Scuola Superiore della Magistratura, ha proposto di ampliare le sessioni formative sul tema della violenza di genere, valorizzando il profilo della condivisione di questi momenti con tutti gli operatori della giustizia che, a vario titolo, entrano in contatto con la vittima di violenza.

Si è manifestata, infatti, l'esigenza di un modello formativo sperimentale, con particolare riferimento alla previsione di laboratori con esperienze e saperi differenti a confronto.

E poiché la formazione deve abbracciare anche la fase del trattamento penitenziario, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre ai percorsi formativi già attivati, ha avviato la necessaria interlocuzione con la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno per fruire di specifici moduli formativi.

Ancora, nel quadro delle azioni positive intraprese in favore delle vittime di reato, evidenzio l'iniziativa finalizzata a creare il prototipo di un sito web dedicato

(Portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime di reato) nell'ambito del Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato, costituito per lo sviluppo di una apposita rete integrata di servizi, al fine della migliore sostenibilità ed efficienza degli interventi assistenziali e della fruibilità immediata dei servizi medesimi.

Il Portale intende offrire alla vittima di reato un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull'attuale sistema di assistenza operante in Italia e schede di informazione chiare e agilmente comprensibili, per migliorare la consapevolezza dei propri diritti e individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati.

Il Ministero della Giustizia garantisce la piena collaborazione con tutte le Istituzioni coinvolte ad attivare un percorso trasversale atto a diffondere i valori dell'eguaglianza, del rispetto reciproco e del rifiuto di ogni forma di abuso e sopraffazione.

Infine, con la legge 24 novembre 2023, n.168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, sono state introdotte nuove e più incisive misure per rendere più efficace la protezione preventiva e ampliare la tutela delle vittime della violenza di genere.

L'impianto di tale intervento normativo è frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, in particolare con la Convenzione di Istanbul, e con le diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

Tra le misure più rilevanti si evidenziano:

- l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, includendovi i cosiddetti reati - spia commessi nel contesto delle relazioni familiari e affettive, per i quali peraltro viene prevista la procedibilità d'ufficio;
- l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi informativi nei confronti delle vittime di violenza – a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle

istituzioni pubbliche –, nonché delle misure a sostegno delle vittime di violenza domestica o sessuale;

- l'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione personali, previste dal Codice Antimafia, anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati, prevedendo, per la misura della sorveglianza speciale, l'applicazione con modalità di controllo elettroniche (cd. braccialetto), ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica;
- al fine di velocizzare i processi, anche nella fase cautelare, l'estensione del novero delle fattispecie per le quali è assicurata trattazione prioritaria, includendovi diversi reati che si consumano in ambito familiare o in danno di familiari;
- l'obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più Procuratori Aggiunti o uno o più magistrati addetti all'Ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica, al fine di soddisfare l'esigenza di formazione specialistica, anche del personale della magistratura, operante in questo delicato settore;
- l'introduzione di termini stringenti per la richiesta (per il Pubblico Ministero 30 giorni dall'iscrizione dell'indagato nell'apposito registro) e l'applicazione (per il giudice 20 giorni dal deposito dell'istanza) di misure cautelari;
- l'estensione dell'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile;
- l'introduzione dell'arresto in flagranza differita per chi, entro le 48 ore dal fatto, sarà inequivocabilmente individuato quale autore di una delle condotte di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori;
- l'estensione dell'applicabilità della misura cautelare della custodia in carcere nel

caso di manomissione dei cd. braccialetti elettronici nonché l'applicabilità della misura dell'allontanamento dalla casa familiare anche al tentato omicidio e alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), anche al di fuori dei limiti di pena previsti;

- l'aggravamento degli obblighi a carico del condannato per accedere alla sospensione condizionale della pena, subordinandola alla partecipazione con esito favorevole a specifici percorsi di recupero;
- la semplificazione del meccanismo, in favore delle vittime o dei loro eredi, che vengano a trovarsi in uno stato di bisogno in conseguenza dei gravi reati previsti dalla legge n. 122 del 2016, per il conseguimento di una provvisoria a titolo di ristoro anticipato.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)